

Guida Fiscale all'Iperammortamento 2026

Tutto quello che devi sapere sulla disciplina dell'iperammortamento reintrodotta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) per investimenti in beni strumentali 4.0. ed autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

1. Perché esiste l'iperammortamento?

L'iperammortamento è un incentivo fiscale che **riguarda beni strumentali nuovi destinati all'attività d'impresa**. In particolare, la misura agevola **beni tecnologicamente avanzati e interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e **beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo**, anche a distanza.

La logica dell'agevolazione è fiscale: invece di erogare contributi in denaro, lo Stato consente di dedurre fiscalmente un importo maggiore rispetto al costo effettivamente sostenuto, generando un risparmio d'imposta nel tempo.

Il bene continua a essere contabilizzato al costo reale, mentre la maggiorazione opera esclusivamente ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili (o dei canoni di leasing) e quindi delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF). L'agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi: l'IRAP non si applica alla maggiorazione (art. 1, c. 427, L. 199/2025), ma resta deducibile sulle quote di ammortamento ordinario per i soggetti IRAP. Non è un contributo e non genera liquidità immediata: il vantaggio si realizza progressivamente negli anni.

2. Cos'è l'ammortamento e come riduce le tasse

Quando un'impresa acquista un bene strumentale (una macchina, un impianto, un software), il costo non viene dedotto tutto nell'anno di acquisto, ma viene "spalmato" su più anni attraverso l'ammortamento. Ogni anno, una quota del costo di acquisizione diventa un **costo deducibile**, riducendo il reddito imponibile e quindi le imposte dovute.

Per capire perché l'ammortamento è così importante, bisogna partire dal meccanismo delle imposte sui redditi: **IRES** per le società di capitali (24%), **IRPEF** per ditte individuali e società di persone (aliquote progressive 23%, 33%, 43%). Le imposte si calcolano sul **reddito imponibile**, cioè la differenza tra ricavi e costi deducibili. A parità di ricavi, **ogni euro di costo** in più che l'impresa può dedurre significa meno imposte da pagare. Per le società di capitali soggette a IRAP, le quote di ammortamento ordinario riducono anche la base imponibile IRAP (3,9% standard).

Più costi deducibili → meno reddito imponibile → meno IRES

esempio: l'effetto dell'ammortamento: Consideriamo un'impresa con ricavi pari a 500.000 € e costi operativi (escluso l'ammortamento) pari a 350.000 €. Il reddito ante ammortamento è quindi 150.000 €:

$$500.000 \text{ €} - 350.000 \text{ €} = 150.000 \text{ €}$$

Vediamo cosa succede quando si aggiunge una quota di ammortamento di 50.000 €.

Scenario	Reddito ante ammortamento	Ammortamento deducibile	Imponibile netto
Senza ammortamento	150.000 €	0 €	150.000
Con 50.000 € di ammortamento	150.000 €	50.000 €	100.000

Risparmio d'imposta:

Senza ammortamento:
Reddito imponibile = 150.000 € → Imposte = 150.000 € × 27,9% = 41.850 €

Con una quota di ammortamento di 50.000 €:
Reddito imponibile = 150.000 € – 50.000 € = 100.000 € → Imposte = 100.000 € × 27,9% = 27.900 €

Risparmio d'imposta:
41.850 € – 27.900 € = 13.950 € (cioè 50.000 € × 27,9%)

Semplificazione didattica: nell'esempio si assume che la base imponibile IRES e IRAP coincidano. Nella realtà l'IRAP esclude alcune voci dai costi deducibili (es. parte del costo del personale e degli interessi passivi). Quello che resta esatto è l'effetto marginale di ogni euro di ammortamento aggiuntivo: riduce sia la base IRES sia la base IRAP della stessa quantità, generando un risparmio combinato del 27,9%. Per soggetti esenti IRAP (ditte individuali e lavoratori autonomi dal 2022, art. 1, comma 8, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — Legge di bilancio 2022) l'aliquota effettiva è la sola IRPEF progressiva (23%, 33%, 43%): questi soggetti non sono IRES.

Questo è il meccanismo base su cui si innesta l'iperammortamento: aumentando la quota deducibile, aumenta proporzionalmente il risparmio fiscale.

Ammortamento e perdite fiscali

Se l'impresa chiude l'esercizio in perdita fiscale, l'ammortamento — ordinario o maggiorato — non genera un risparmio d'imposta immediato, perché non ci sono imposte sui redditi da ridurre.

In questi casi, è comunque essenziale indicare la maggiorazione in dichiarazione dei redditi. Le quote di ammortamento dedotte concorrono ad aumentare la perdita fiscale dell'esercizio, che potrà essere riportata agli anni successivi e utilizzata per compensare i redditi imponibili futuri (art. 84 TUIR, entro il limite dell'80% del reddito).

Il beneficio è dunque differito, non perso — ma solo a condizione che la deduzione venga effettivamente operata. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017 (par. 5.4 e 6.4) chiarisce infatti che la maggiorazione non dedotta in un dato periodo d'imposta non può essere recuperata nei periodi successivi. Ogni quota è agganciata al proprio esercizio: se non viene utilizzata, è persa definitivamente.

Deduzione non operata

La maggiorazione è agganciata anno per anno alla quota di ammortamento. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017 (par. 5.4 e 6.4) chiarisce che, qualora in un periodo d'imposta il contribuente fruisca della maggiorazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non può essere recuperato nei periodi d'imposta successivi.

Un esempio: un'impresa ha diritto a 300.000 € di maggiorazione annua. Nell'anno 1, pur avendo un reddito di 500.000 € e quindi piena capienza, non indica la maggiorazione in

dichiarazione — per un errore del commercialista, una dimenticanza, o perché aderisce a un regime fiscale che non lo consente. Quei 300.000 € sono persi per sempre: nell'anno 2 l'impresa potrà dedurre solo i 300.000 € di quell'esercizio, non 600.000 € per compensare l'anno precedente. Per questo è essenziale verificare la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi in ogni singolo esercizio — anche in quelli di perdita fiscale, dove la deduzione, pur non generando un risparmio immediato, alimenta la perdita riportabile negli esercizi successivi ed evita di perdere la quota.

Terminologia chiave

Costo di acquisizione

Il corrispettivo pattuito per il bene strumentale, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione (trasporto, installazione, montaggio, collaudo, dazi, ecc.), al netto di IVA detraibile (art. 110, comma 1, lett. b, TUIR). Sono esclusi gli interessi passivi e le spese generali.

Quota ordinaria

La percentuale annua del costo che viene dedotta, determinata dal coefficiente di ammortamento ministeriale.

E nel leasing?

Il meccanismo è lo stesso: anche nel leasing finanziario, la quota capitale dei canoni rappresenta un costo deducibile che riduce il reddito imponibile.

3. Il meccanismo dell'iperammortamento

Dal punto di vista fiscale, l'iperammortamento non introduce un nuovo tipo di ammortamento cioè non cambia il modo in cui il bene viene ammortizzato, ma cambia l'importo su cui viene calcolata la deduzione fiscale.

Il punto chiave è questo: l'impresa sostiene un **costo reale** per acquistare il bene, ma **ai fini fiscali** può considerare un costo più elevato. In questo modo, a parità di investimento, le quote di ammortamento deducibili aumentano e il reddito imponibile si riduce ulteriormente rispetto all'ammortamento ordinario.

L'iperammortamento quindi non anticipa il beneficio e non genera liquidità immediata. Il vantaggio fiscale si realizza progressivamente nel tempo, seguendo lo stesso piano di ammortamento del bene, ma applicato a una base più alta.

Valore civilistico e valore fiscale: cosa cambia davvero

Per capire concretamente il meccanismo, è fondamentale distinguere tra valore civilistico e valore fiscale del bene.

Il **valore civilistico** è il costo effettivamente sostenuto dall'impresa e iscritto in bilancio. Questo valore non cambia con l'iperammortamento.

Il **valore fiscale**, invece, è il valore su cui vengono calcolate le quote di ammortamento deducibili. Con l'iperammortamento, questo valore viene maggiorato esclusivamente ai fini fiscali. La differenza tra valore fiscale e valore civilistico è la **maggiorazione**, ed è questa che genera il risparmio d'imposta aggiuntivo.

VALORE CIVILE E VALORE FISCALE

Acquisto bene: 100.000 €

VALORE CIVILE

100.000 €

Costo effettivo

Valore fiscale

280.000 €

100.000 + 180% maggiorazione

Confronto diretto: ammortamento ordinario e iperammortamento

Per chiarire ulteriormente l'effetto, è utile confrontare due scenari identici che differiscono solo per l'applicazione dell'iperammortamento. Nel primo caso, l'impresa deduce esclusivamente il costo di acquisizione del bene. Nel secondo, deduce un importo più elevato grazie alla maggiorazione fiscale. L'investimento reale è lo stesso, ma il risparmio d'imposta complessivo è maggiore.

SENZA iperammortamento

Costo di acquisizione

100.000 €

Totale deducibile

100.000 €

Risparmio d'imposta (IRES + IRAP, 27,9%)

27.900 €

CON iperammortamento

Costo di acquisizione

100.000 €

Totale deducibile

280.000 €

Risparmio d'imposta (IRES + IRAP)

71.100 €

Da dove nasce il vantaggio fiscale aggiuntivo

Il beneficio dell'iperammortamento non sostituisce quello dell'ammortamento ordinario, ma si aggiunge ad esso. È quindi utile distinguere tra:

- la quota ordinaria, che sarebbe stata dedotta anche senza agevolazione;
- la maggiorazione, che rappresenta il vero incentivo fiscale.

La scomposizione del risparmio mostra chiaramente che il vantaggio dell'iperammortamento deriva esclusivamente dalla maggiorazione applicata al costo del bene.

Componente	Totale deducibile
Quota ordinaria (<i>IRES 24% + IRAP 3,9%</i>)	100.000 €
Maggiorazione (180%) (<i>solo IRES 24%</i>)	180.000 €
Totale	280.000 €

Un chiarimento fiscale importante: l'IRAP

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES o IRPEF). **Non produce effetti ai fini IRAP** (art. 1, c. 427, L. 199/2025). Tuttavia, le quote di **ammortamento ordinario** del bene strumentale restano deducibili anche dalla base IRAP (art. 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per le società di capitali e art. 5-bis per le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria): per le società di capitali soggette a IRAP, questo aggiunge un risparmio del **3,9%** sull'aliquota effettiva applicata alla quota ordinaria — portando il vantaggio fiscale dell'ammortamento ordinario al **27,9%** (24% IRES + 3,9% IRAP). I soggetti esenti IRAP (ditte individuali e lavoratori autonomi dal 2022, art. 1, c. 8, L. 234/2021) restano sulla sola IRPEF progressiva (23%, 33%, 43%): questi soggetti non sono IRES.

Decorrenza del beneficio

L'art. 4 del decreto attuativo (decreto interministeriale 7 maggio 2026, registrato alla Corte dei conti ed efficace) disciplina espressamente la decorrenza del beneficio: la maggiorazione rileva, ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti, sempre che il bene sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d'imposta. La fruizione è in ogni caso subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche GSE. La decorrenza è quindi ancorata al periodo d'imposta della comunicazione di completamento al GSE (subordinata all'entrata in funzione e all'esito positivo delle verifiche), e non più semplicemente al periodo di interconnessione, come invece avveniva nel regime della L. 232/2016 (Circolare AE 4/E 2017, par. 6.4).

In sintesi

L'iperammortamento modifica la base di calcolo ai soli fini fiscali, aumentando le quote deducibili — sia nell'ammortamento ordinario (acquisto) sia nella deduzione dei canoni

(leasing) — e il risparmio d'imposta complessivo, senza incidere sul **costo reale** dell'investimento.

4. Le fasce di maggiorazione

La maggiorazione prevista dall'iperammortamento **non è unica e fissa**, ma varia in funzione del costo di acquisizione del bene. La normativa prevede più fasce di investimento, alle quali si applicano percentuali di maggiorazione differenti.

Il punto fondamentale è che le fasce **non funzionano “a salto”**, ma in modo progressivo, come gli scaglioni IRPEF: ogni porzione dell'investimento ricade nella propria fascia e beneficia della maggiorazione prevista per quella fascia. In altre parole, superare una soglia **non fa perdere** il beneficio sulle fasce precedenti.

Le fasce si applicano agli investimenti completati **in ciascuna annualità** (art. 4, comma 2, del decreto attuativo): il computo riparte da zero ogni anno, per cui investimenti distribuiti su più anni accedono ogni anno di nuovo alla fascia del 180%.

Costo di acquisizione	Maggiorazione	Risparmio
Fino a 2.500.000 €	180%	
Oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 €	100%	
Oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000 €	50%	
Oltre 20.000.000 €	0%	

* Risparmio d'imposta percentuale dato dalla **sola maggiorazione**, applicato alla porzione di costo che ricade nella fascia. La maggiorazione è deducibile solo IRES (24%) — non IRAP (art. 1, c. 427, L. 199/2025). A questo si aggiunge il risparmio del **27,9%** (24% IRES + 3,9% IRAP) sull'**ammortamento ordinario** del costo di acquisizione, calcolato indipendentemente dalla fascia.

Nota per il leasing: nel caso di beni acquisiti in leasing finanziario, la fascia di maggiorazione si determina sul **costo di acquisizione** del bene (quota capitale + prezzo di riscatto). La maggiorazione si applica poi alla **quota capitale dei canoni**, esclusa la quota interessi (Circolare AE 4/E 2017, par. 5.4.2). Per i dettagli, vedi la sezione 6.

Come leggere correttamente le fasce:

- la percentuale di maggiorazione si applica alla singola porzione di investimento che ricade nella fascia;
- il risparmio percentuale indicato si riferisce alla **sola maggiorazione** (IRES 24%) applicata alla porzione di costo nella fascia, e non include il risparmio dell'ammortamento ordinario sul costo di acquisizione.

Esempio: investimento da 5.000.000 €

- i primi 2.500.000 € beneficiano della maggiorazione al 180%;
- i restanti 2.500.000 € beneficiano della maggiorazione al 100%.

Il risultato è una **maggiorazione media ponderata**, derivante dalla combinazione delle fasce applicate alle rispettive porzioni di costo.

5. Cumulabilità

L'iperammortamento è **cumulabile** con altre agevolazioni nazionali o europee che riguardino gli stessi costi, a condizione che non si finanzi la medesima quota di costo e che non si superi il costo complessivamente sostenuto dall'impresa.

La base di calcolo della maggiorazione deve essere considerata **al netto** di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi. Questa regola si applica sia all'acquisto diretto sia al leasing finanziario: nel caso del leasing, la base di calcolo (quota capitale) va considerata al netto di eventuali contributi.

Incompatibilità con il credito d'imposta 4.0: l'iperammortamento **non si applica** agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta per beni strumentali 4.0 di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), riconfermato per il 2025 limitatamente ai beni materiali dell'Allegato A della L. 232/2016 (gli immateriali dell'Allegato B sono esclusi già dalla L. 207/2024). La finestra di effettuazione comprende gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025. Si tratta di un'esclusione di perimetro, non di una regola di cumulo.

Riferimento normativo: [Legge di Bilancio 2026 \(L. 199/2025\), art. 1, comma 431](#)

6. Riferimenti normativi

A) Legge istitutiva • [L. 199/2025, art. 1, commi 427–436](#) (Legge di Bilancio 2026) — Istituzione dell'iperammortamento

B) Decreto attuativo • [Decreto interministeriale 7 maggio 2026](#) — Modalità attuative (procedura GSE, perizia, certificazione contabile); registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026, n. 778. L'art. 4 disciplina misura e decorrenza del beneficio.

C) Elenchi dei beni agevolabili • [Allegato IV](#) alla L. 199/2025 — Beni materiali / • [Allegato V](#) alla L. 199/2025 — Beni immateriali

D) Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) • [Art. 102](#) — Ammortamento dei beni materiali (incl. regola del 50% e leasing) • [Art. 109](#) — Principi generali su competenza e deducibilità • [Art. 84](#) — Riporto delle perdite

E) Coefficienti di ammortamento • [D.M. 31 dicembre 1988](#) — Coefficienti di ammortamento

F) IRAP • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5 — Base imponibile IRAP: le quote di ammortamento ordinario dei beni strumentali sono deducibili anche ai fini IRAP. • [L. 199/2025, art. 1, comma 427](#) — La maggiorazione dell'iperammortamento rileva esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), non ai fini IRAP.